

LA CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA

riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

dr. Nicoletta Orlandi Presidente relatore

dr. Carla Ciofani Consigliere

dr. Paola De Nisco Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n. omissis del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018;

a scioglimento della riserva assunta nell'udienza del 15/5/2018, sull'istanza di sospensione ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c. dell'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Pescara n. omissis pubblicata il 12/2/2018;

rilevato che la sentenza impugnata ha condannato INTERMEDIARIO FINANZIARIO a restituire all'appellato la differenza fra quanto da questi versato a titolo di interessi corrispettivi contrattualmente pattuiti e quanto da lui dovuto mediante applicazione dei tassi previsti dall'art. 117 TUB, previa compensazione con i canoni ancora non versati;

osservato che appaiono sussistenti gravi motivi al fine di disporre la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata;

rilevato infatti che, *prima facie*, non appare infondata la deduzione dell'appellante di nullità per ultrapetizione del capo di condanna della sentenza impugnata, alla luce delle conclusioni formulate dal sig. CLIENTE in primo grado, aventi ad oggetto la domanda di accertamento delle partite di dare/avere relative al rapporto di leasing intercorso con la controparte e non già di condanna alla restituzione delle somme indebitamente versate;

ritenuto che appare contrario a lealtà processuale da parte dell'appellato l'aver posto in esecuzione un capo della sentenza che, ad una prima lettura, sembra non conforme alle domande formulate in primo grado;

osservato che tale comportamento rende plausibile il pericolo dedotto dall'appellante di possibili condotte dell' CLIENTE volte a rendere difficoltoso il recupero delle somme che fosse eventualmente condannato a restituire alla banca in caso di accoglimento dell'appello; ritenuto inoltre che sussiste l'interesse pubblico di evitare il dispiego di attività processuale in azioni esecutive che, ad una sommaria analisi, appaiono non sostenute da un titolo valido, al fine di garantire la ragionevole durata del processo;

P.Q.M

sospende l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.

Si comunichi.

Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 15/5/2018

Il Presidente estensore

Dr. Nicoletta Orlandi

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*